

Questo testo è una versione provvisoria.
Modifiche redazionali sono ancora possibili.
Solo la versione che sarà pubblicata nel Foglio federale fa fede.

Decreto federale sul programma di legislatura 2011–2015

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 173 capoverso 1 lettera g della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 146 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 2002² sul Parlamento;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 gennaio 2012³,
decreta:

Sezione 1: Indirizzi politici e programma di legislatura

Art. 1

Nella legislatura 2011–2015 la politica della Confederazione si basa sugli indirizzi seguenti:

1. la piazza economica svizzera è attrattiva e competitiva, vanta finanze federali sane e istituzioni statali efficienti (sezione 2);
2. la Svizzera è ben posizionata a livello regionale e globale e rafforza la propria influenza nel contesto internazionale (sezione 3);
3. la sicurezza della Svizzera è garantita (sezione 4);
4. la coesione sociale della Svizzera è rafforzata e le sfide demografiche sono affrontate con successo (sezione 5);
5. la Svizzera utilizza l'energia e le risorse in maniera efficace e sostenibile ed è pronta a gestire il crescente fabbisogno di mobilità (sezione 6);
6. la Svizzera occupa una posizione di spicco nei settori della formazione, della ricerca e dell'innovazione (sezione 7).

1 **RS 101**
2 **RS 171.10**
3 **FF 2012 ...**

Sezione 2:

La piazza economica svizzera è attrattiva e competitiva, vanta finanze federali sane e istituzioni statali efficienti

Art. 2 Obiettivo 1: l'equilibrio delle finanze federali è preservato

Per raggiungere l'obiettivo 1 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

1. riforme strutturali nell'intera gamma di compiti della Confederazione;
2. definizione delle priorità a medio termine relative alla politica della spesa pubblica;
3. nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale (NMG).

Art. 3 Obiettivo 2: l'economia svizzera è rafforzata da condizioni quadro ottimali e continua a crescere

Per raggiungere l'obiettivo 2 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

4. politica di crescita 2012–2015;
5. promozione della piazza economica 2016–2019;
6. messaggio sulla modifica della legge dell'8 ottobre 1982⁴ sull'approvvigionamento del Paese.

Art. 4 Obiettivo 3: la stabilità e l'attrattiva della piazza finanziaria sono garantite

Per raggiungere l'obiettivo 3 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

7. estensione della rete di accordi concernenti l'imposta alla fonte e migliore accesso al mercato.

Art. 5 Obiettivo 4: la politica agricola continua ad evolvere nella direzione di una politica integrata a favore del settore agroalimentare

Per raggiungere l'obiettivo 4 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

8. messaggio relativo all'ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2014–2017);
9. ulteriore sviluppo della politica agricola dopo il 2017.

Art. 6 Obiettivo 5: la capacità d'azione e le prestazioni delle istituzioni svizzere sono ottimizzate

Per raggiungere l'obiettivo 5 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

10. messaggio sulla modifica della legge federale del 17 dicembre 1976⁵ sui diritti politici;

11. attuazione della strategia per il personale dell'Amministrazione federale 2011–2015.

Art. 7 Obiettivo 6: l'attrattiva e la credibilità del sistema fiscale svizzero sono rafforzate

Per raggiungere l'obiettivo 6 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

12. eliminazione della «penalizzazione del matrimonio» ed equilibrio nell'imposizione dei coniugi e della famiglia;
13. messaggio a sostegno della riforma III dell'imposizione delle imprese;
14. messaggio a sostegno della riforma fiscale ecologica.

Art. 8 Obiettivo 7: la Svizzera sfrutta le opportunità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Per raggiungere l'obiettivo 7 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

15. messaggio su una nuova legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata;
16. messaggio concernente la modifica della legge del 18 giugno 2004⁶ sulle pubblicazioni ufficiali;
17. attuazione della «Strategia e-government Svizzera»;
18. aggiornamento e attuazione della strategia per una società dell'informazione in Svizzera;
19. sviluppo e attuazione della strategia in materia di voto elettronico.

Sezione 3:

La Svizzera è ben posizionata a livello regionale e globale e rafforza la propria influenza nel contesto internazionale

Art. 9 Obiettivo 8: la Svizzera è ben relazionata a livello mondiale e consolida la sua posizione nel contesto internazionale e in seno alle istituzioni multilaterali

Per raggiungere l'obiettivo 8 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

20. messaggio concernente il blocco preventivo dei valori patrimoniali di persone politicamente esposte e della loro cerchia;
21. messaggio concernente il rinnovo della partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale;
22. messaggio sulla continuazione dell'aiuto monetario internazionale;

⁵ RS 161.1

⁶ RS 170.512

23. partecipazione della Svizzera al finanziamento della ricostituzione dei fondi delle agenzie internazionali per lo sviluppo (Banca mondiale e Associazione internazionale per lo sviluppo).

Art. 10 Obiettivo 9: le relazioni tra la Svizzera e l'UE sono rafforzate

Per raggiungere l'obiettivo 9 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

24. disciplinamento delle questioni istituzionali tra la Svizzera e l'UE;
25. estensione alla Croazia dell'Accordo del 21 giugno 1999⁷ sulla libera circolazione delle persone;
26. messaggio concernente l'approvazione di un accordo bilaterale di cooperazione tra la Svizzera e l'UE in materia di concorrenza;
27. accordo con l'UE sulla collaborazione in materia di sicurezza dei prodotti chimici (REACH e CLP);
28. accordi con l'UE nei settori dell'agricoltura, della sicurezza delle derrate alimentari, della sicurezza dei prodotti e della sanità pubblica.

Art. 11 Obiettivo 10: lo sviluppo della strategia economica esterna prosegue

Per raggiungere l'obiettivo 10 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

29. approfondimento della strategia economica esterna;
30. rafforzamento dell'Organizzazione mondiale del commercio;
31. sviluppo e rafforzamento della rete degli accordi di libero scambio.

Art. 12 Obiettivo 11: la Svizzera fornisce un contributo adeguato all'eliminazione della povertà e all'attenuazione dei rischi globali

Per raggiungere l'obiettivo 11 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

32. messaggio sulla cooperazione internazionale allo sviluppo 2013–2016.

Art. 13 Obiettivo 12: la Svizzera rafforza il proprio impegno nell'ambito dei diritti umani, della politica della pace, della mediazione e dei buoni uffici

Per raggiungere l'obiettivo 12 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

33. messaggio del 20 dicembre 2006 concernente la Convenzione delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate;
34. messaggio del 13 dicembre 2006 concernente la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili;
35. prosecuzione delle misure di promozione civile della pace e della sicurezza umana negli anni 2016–2020;

36. valutazione del centro di competenze per prestazioni nel settore dei diritti dell'uomo.

Sezione 4: La sicurezza della Svizzera è garantita

Art. 14 Obiettivo 13: gli strumenti d'individuazione precoce e di lotta contro rischi e minacce sono applicati efficacemente

Per raggiungere l'obiettivo 13 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

37. messaggio sulla revisione totale della legge federale del 3 ottobre 2008⁸ sul servizio informazioni civile;
38. Strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+;
39. attuazione del rapporto sull'esercito 2010;
40. rapporto del Consiglio federale sulla politica di sicurezza della Svizzera.

Art. 15 Obiettivo 14: la criminalità, il terrorismo e gli attacchi informatici sono combattuti con successo e misure preventive sono adottate contro il ricorso alla violenza nella società

Per raggiungere l'obiettivo 14 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

41. messaggio concernente la legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale⁹, nel Codice penale militare del 13 giugno 1927¹⁰ e nel diritto penale accessorio;
42. messaggio concernente la revisione della Parte generale del Codice penale, del Codice penale militare del 13 giugno 1927 e del diritto penale minorile del 20 giugno 2003¹¹ (modifica del diritto delle sanzioni);
43. Strategia nazionale di difesa cibernetica;
44. ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 ottobre 2011 sulla contraffazione dei prodotti medicali e reati simili che implicano una minaccia alla salute pubblica (Convenzione Medicrime).

Art. 16 Obiettivo 15: la collaborazione con partner svizzeri ed esteri è intensificata

Per raggiungere l'obiettivo 15 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

45. messaggio concernente la revisione della legge del 20 marzo 1981¹² sull'assistenza internazionale in materia penale;

⁸ RS 121

⁹ RS 311.0

¹⁰ RS 321.0

¹¹ RS 311.1

46. adeguamento del diritto svizzero ai futuri sviluppi dell'acquis di Schengen e dell'acquis di Dublino.

Sezione 5:

La coesione sociale della Svizzera è rafforzata e le sfide demografiche sono affrontate con successo

Art. 17 Obiettivo 16: le opportunità offerte dalla migrazione sono colte mentre i rischi sono combattuti

Per raggiungere l'obiettivo 16 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

47. messaggio concernente la revisione della legge del 26 giugno 1998¹³ sull'asilo;
48. nuove disposizioni in materia d'integrazione e sancire la questione dell'integrazione nelle leggi speciali;
49. rapporto «Libera circolazione delle persone e immigrazione».

Art. 18 Obiettivo 17: la coesione sociale è rafforzata e i valori comuni sono promossi

Per raggiungere l'obiettivo 17 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

50. messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2016–2019;
51. messaggio concernente la modifica della legge federale del 24 marzo 2006¹⁴ sulla radiotelevisione;
52. esame di un rinnovo dell'Accordo dell'11 ottobre 2007¹⁵ con l'UE sulla partecipazione della Svizzera al programma MEDIA.

Art. 19 Obiettivo 18: l'aumento dei costi nel settore della salute è contrastato, tra l'altro, intensificando la prevenzione

Per raggiungere l'obiettivo 18 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

53. strategia del Consiglio federale sulla qualità nel sistema sanitario;
54. preparazione dell'attuazione della revisione totale della legge sulle epidemie¹⁶ e strategia nazionale per la lotta contro le infezioni associate alle cure e le resistenze agli agenti patogeni;
55. messaggio concernente la modifica legge del 15 dicembre 2000¹⁷ sugli agenti terapeutici (2^a fase);

¹² RS 351.1

¹³ RS 142.31

¹⁴ RS 784.40

¹⁵ RS 0.784.405.226.8

¹⁶ FF 2011 283

¹⁷ RS 818.21

56. rafforzamento della prevenzione e della promozione della salute;
57. messaggio concernente una nuova legge federale sulla registrazione dei tumori e di altre diagnosi;
58. formulazione della strategia nazionale della salute;
59. messaggio concernente la modifica della legge del 23 giugno 2006¹⁸ sulle professioni mediche;
60. messaggio concernente la modifica dell'articolo 119 della Costituzione federale e la modifica della legge del 18 dicembre 1998¹⁹ concernente la procreazione con assistenza medica per disciplinare la questione della diagnostica prenatale;
61. messa in vigore la legge del 30 settembre 2011²⁰ concernente la ricerca sull'essere umano.

Art. 20 Obiettivo 19: la protezione sociale poggia su una base finanziariamente consolidata

Per raggiungere l'obiettivo 19 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

62. 12^a revisione dell'AVS;
63. presentazione e attuazione del rapporto sul futuro del 2° pilastro;
64. pacchetti di misure della 6^a revisione dell'AI;
65. rafforzamento della vigilanza sull'assicurazione sociale malattie.

Sezione 6:

La Svizzera utilizza l'energia e le risorse in maniera efficace e sostenibile ed è pronta a gestire il crescente fabbisogno di mobilità

Art. 21 Obiettivo 20: l'approvvigionamento della Svizzera in energia e in risorse naturali è garantito a lungo termine e l'uscita graduale dal nucleare è iniziata

Per raggiungere l'obiettivo 20 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

66. concretizzazione e attuazione della Strategia energetica 2050;
67. concretizzazione e attuazione delle misure per un'«economia verde»;
68. Accordo con l'UE nel settore dell'energia.

¹⁸ RS 811.11

¹⁹ RS 810.11

²⁰ FF 2011 6823

Art. 22 Obiettivo 21: la Svizzera dispone di un sistema d'infrastrutture di trasporto sviluppato e finanziariamente solido

Per raggiungere l'obiettivo 21 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

69. messaggio concernente l'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici» e il progetto «Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria» (FAIF);
70. messaggio concernente il nuovo regime di finanziamento delle infrastrutture ferroviarie in Svizzera;
71. messaggio concernente il finanziamento dell'infrastruttura delle ferrovie svizzere e convenzione sulle prestazioni conclusa tra la Confederazione e le FFS per gli anni 2013–2016;
72. messaggio sulla modifica del decreto federale del 21 giugno 1960²¹ concernente la rete delle strade nazionali e sul finanziamento degli adeguamenti;
73. proseguimento del programma per l'eliminazione di insufficienze di capacità nella rete delle strade nazionali;
74. proposta per una decisione di principio riguardante il risanamento della galleria stradale del San Gottardo;
75. revisione parziale II della legge federale del 21 dicembre 1948²² sulla navigazione aerea.

Art. 23 Obiettivo 22: la Svizzera partecipa alla lotta contro il cambiamento climatico e le sue conseguenze

Per raggiungere l'obiettivo 22 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

76. sviluppo di una politica climatica per il periodo successivo al 2012.

Art. 24 Obiettivo 23: la Svizzera utilizza in maniera ottimale il territorio e il suolo e si adopera per proteggere efficacemente l'ambiente, la natura e il paesaggio rurale armonizzando al meglio l'organizzazione del territorio con le nuove infrastrutture

Per raggiungere l'obiettivo 23 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

77. seconda tappa della revisione della legge del 22 giugno 1979²³ sulla pianificazione del territorio;
78. concretizzazione della strategia volta a promuovere la biodiversità;
79. «Strategia per uno sviluppo sostenibile» per gli anni 2016–2019;
80. Politica degli agglomerati della Confederazione per il periodo di legislatura 2016–2019.

²¹ RS 725.113.11

²² RS 748.0

²³ RS 700

Sezione 7:

La Svizzera occupa una posizione di spicco nei settori della formazione, della ricerca e dell'innovazione

Art. 25 Obiettivo 24: l'elevata qualità e la buona reputazione internazionale del sistema universitario svizzero e della ricerca sono garantite

Per raggiungere l'obiettivo 24 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

81. promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione (ERI) negli anni 2013–2016;
82. accordi tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario;
83. revisione totale della legge del 7 ottobre 1983²⁴ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI);
84. partecipazione della Svizzera al programma quadro di ricerca dell'UE per gli anni 2014–2020 («Horizon 2020»);
85. messaggio concernente una nuova legge sulle professioni sanitarie;
86. attuazione del decreto del Consiglio federale concernente l'incorporazione dei settori dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione nel DFE.

Art. 26 Obiettivo 25: la formazione di giovani leve in ambiti specialistici altamente qualificati della scienza e dell'economia è ulteriormente promossa e l'attitudine dei giovani alla formazione e all'impiego è migliorata

Per raggiungere l'obiettivo 25 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

87. partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù per gli anni 2014–2020 («Erasmus for all»);
88. messaggio sulla modifica della legge federale del 9 ottobre 1987²⁵ concernente il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero.

Art. 27 Obiettivo 26: le condizioni quadro per la formazione continua sono ottimizzate e consolidate

Per raggiungere l'obiettivo 26 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

89. messaggio concernente una nuova legge federale sulla formazione continua.

²⁴ RS 420.1; FF 2011 7811

²⁵ RS 418.0

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 28 Attuazione del programma di legislatura

¹ Il Consiglio federale sottopone tempestivamente all'Assemblea federale i disegni di atti necessari per raggiungere gli obiettivi.

² Indica ogni volta nei suoi obiettivi annuali quando verranno sottoposti i relativi messaggi.

Art. 29 Raggiungimento degli obiettivi

¹ Per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi vengono utilizzati gli indicatori elencati nell'allegato 4 del messaggio.

² Il rapporto di gestione del Consiglio federale informa sul grado di raggiungimento degli obiettivi.

Art. 30 Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.